

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 547)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALENZI, PALERMO, SPANO, PAJETTA Giuliano, BARTESAGHI, MILILLO, TOMASSINI, CIPOLLA, GRANATA e DE LUCA Luca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1964

Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 52 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953, su i danni di guerra, ammette al beneficio anche gli italiani all'estero ma « purchè il danneggiato alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti domiciliato e residente in Italia e l'Ente abbia in Italia la sede ».

Gli italiani che in questi ultimi anni sono stati costretti a rimpatriare dalla Tunisia e dall'Egitto, rientrerebbero automaticamente nella categoria dei soggetti indicata dall'articolo 52 e sarebbero ammessi al beneficio della suddetta legge essendo ormai « domiciliati e residenti » in Italia se i termini, stabiliti da quella stessa legge, non fossero già da tempo trascorsi.

Se il Governo ha stabilito di equiparare questi cittadini alla categoria dei « profughi di guerra », date le particolari condizioni in cui gli stessi sono rientrati in Patria ed in considerazione dei motivi esclusivamente politici indipendenti dalla loro volontà che li hanno costretti a tornare in Italia, si considera giusto proporre a loro beneficio la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di risarcimento danni di guerra onde procurare loro una possibilità di ottenere un aiuto nell'opera di ricostruzione delle basi economiche per la propria libera esistenza in Patria e, riconoscendo loro pieni diritti, agevolare così il loro processo di assimilazione nel tessuto sociale della Nazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Agli italiani profughi dalla Tunisia e dall'Egitto rimpatriati sin dal 1956 è concessa la possibilità di presentare entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge le domande di concessione di risarcimento per i danni di guerra subiti nei paesi di origine, così come stabilito dall'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.